

Corrado ODDI

Car*,

Marco Bersani ha già scritto un commento preciso sul recente art. 15 inserito nel decreto sugli obblighi comunitari che modifica l'art. 23 bis della legge 133/2008.

A me interessa sottolineare alcune questioni che giudico rilevanti.

1) Il nuovo art. 15 modifica pesantemente l'art. 23 bis, tant'è che possiamo dire che con il nuovo testo si compie organicamente la controriforma per consegnare i servizi pubblici locali al mercato e ai soggetti privati. Tra le varie modifiche, sono particolarmente significative quelle che:

- limitano in modo molto drastico (per non dire in modo più' brutale che viene praticamente azzerato) il ruolo delle SpA totalmente pubbliche in house, visto che adesso l'autorizzazione per dare ad esse

l'affidamento diretto è diventata preventiva da parte dell'Antitrust e che, soprattutto, ora, a differenza di quanto avveniva con il comma 8 del 23 bis, gli affidamenti relativi alle SpA a totale capitale pubblico decadono tutti, al più tardi al 31/12/2011;

- cancellano la possibilità che esisteva con il vecchio comma 3 del 23 bis di procedere ad affidamenti diretti "nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria", e quindi anche ad Enti di diritto pubblico.

L'affidamento diretto, con le gravi limitazioni dette sopra, rimane solo per società di capitali. Ciò significa che per la ripubblicizzazione rimane la strada, che avevamo già individuato come la "via maestra", di affermare che il servizio idrico è privo di rilevanza economica e poi procedere ad affidamenti diretti a Enti di diritto pubblico;

- spingono verso la privatizzazione integrale anche le società quotate in Borsa, imponendo che alla fine del 2012 la percentuale di proprietà pubblica deve scendere a non più del 30 per cento altrimenti, in caso contrario, decade l'affidamento.

2) Anche in questo quadro peggiorato, le Aziende speciali e/o Consorzi risultano avere meno vincoli rispetto alle SpA a totale capitale pubblico.

Infatti, rimane l'art 19 della legge 102/2009 che impone i vincoli alle assunzioni per le SpA a totale o maggioritario capitale pubblico titolari di affidamenti senza gara, mentre ciò non è previsto per gli Enti di diritto pubblico. In più, d'ora in avanti gli affidamenti a SpA a totale capitale pubblico in house dovranno passare sotto le "forche caudine" dell'Antitrust, mentre per l'affidamento ad Enti di diritto pubblico "basterà" affermare, tramite leggi regionali o modifiche statutarie o delibere comunali, che il servizio idrico è privo di rilevanza economica. Per quanto riguarda l'assoggettamento al Patto di stabilità interno, la situazione diventa, invece, assai confusa. Il nuovo art.15 prevede che il governo emani un regolamento entro il 31 dicembre 2009 che attui "l'assoggettamento dei soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno". Non è assolutamente chiaro cosa ciò significhi, anche perché rimane in vigore allo stato attuale l'art. 19 della legge 102/2009 che prevede che " con decreto del Ministro dell' Economia da emanare entro il 30 settembre 2009 sono definite le modalità per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamenti diretti ai servizi pubblici locali senza gara"..

Vedremo i testi, quando usciranno, per trarre conclusioni più precise a questo riguardo.

3) In ogni caso, il nuovo contesto determinato dall'art. 15 penso debba farci rafforzare nelle valutazioni e nelle iniziative che abbiamo già espresso con l'Assemblea dei Comitati territoriali del 27 giugno scorso e che dovremo aggiornare con la discussione del Coordinamento Nazionale del 19/9 e con la due giorni del 3-4 ottobre a Firenze. Penso che dovremo muoverci con ancor più determinazione lungo due direttrici di fondo:

a) la ripresa di un'iniziativa di mobilitazione generale di contrasto all'art. 15 e a tutte le norme che sanciscono la definitiva privatizzazione del servizio idrico e dei servizi pubblici locali, per affermare il nostro punto di vista alternativo di ripubblicizzazione dell'acqua e del servizio idrico e di difesa dei beni comuni;

b) la generalizzazione delle vertenze territoriali per ottenere la modifica degli Statuti comunali, provinciali e regionali per affermare che l'acqua è bene comune e diritto umano universale e che il servizio idrico è privo

di rilevanza economica e, per questa via, praticare l'obiettivo della ripubblicizzazione del servizio idrico tramite la costituzione di Enti di diritto pubblico.

Abbracci.
Corrado